



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

«Consigli per gli acquisti»

DESTREGGIARSI TRA IL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE E IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Quadro normativo di riferimento

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Decreto Correttivo”

D. L. 19 aprile 2019, n. 32 c.d. «sblocca cantieri» (capo I, art.1 modifiche al codice dei contratti pubblici)

Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione), particolarmente importanti le Linee Guida ANAC n. 3 (compiti RUP), 4 (acquisti sotto-soglia), 5 (scelta commissari)

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”

Istruzioni MIUR relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (Quaderno n. 1)

D.lgs. 165/2001 (artt. 4, 5, 17, 25) per le attribuzioni gestionali del DS

Modifiche introdotte dal DL 32/2019

Il comma 27-octies art. 216 D.Lgs. 50/2016 prevede:

((27-octies. Nelle more **dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, **di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice**, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.))

In via di definizione...

1. Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
2. Albo dei commissari di gara (rinviato al 14/07/2019) con comunicato del Presidente per tenere conto del D. L. 19 aprile 2019, n. 32 c.d. «sblocca cantieri»

ALCUNE IMPORTANTI DISPOSIZIONI GENERALI DEFINITE DAL D.I. 129/2018



**IN ALCUNI CASI,
L'ATTIVITA' NEGOZIALE
DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO DEVE
ESSERE PREVIAMENTE
APPROVATA DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(art. 45 D.I. 129/2018)**

Il CdI definisce criteri e limiti... ex art. 45 D.l.129/2018

DELIBERA

1. accettare/rinunciare a legati, eredità, donazioni
2. costituire associazioni o fondazioni
3. istituire borse di studio
4. accendere mutui o stipulare contratti PLURIENNIALI
5. alienare, trasferire, costituire, modificare i diritti reali su beni immobili di proprietà della scuola
6. aderire a reti di scuole o consorzi
7. utilizzare opere dell'ingegno i diritti di proprietà industriale
8. partecipare ad iniziative con agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
- 9. ritenere coerenti con PTOF e PA le determinazioni a contrarre dal DS per avviare gare superiori alla soglia comunitaria**
10. acquistare immobili con fondi derivanti da attività proprie alla scuola o a seguito di acquisizione di legati, donazioni, eredità

DEFINIZIONE DI CRITERI E LIMITI

- 1. per affidamenti di lavori, servizi, forniture superiori a 10.000 euro**
2. contratti di sponsorizzazione (solo per attività compatibili con servizio scolastico)
3. contratti di locazione di immobili
4. utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici della scuola o in uso dalla stessa
5. convenzioni relative a prestazioni del personale e degli alunni per conto terzi
- 6. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività scolastica**
7. acquisto/vendita titoli di Stato
- 8. partecipazione a progetti internazionali**
- 9. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (ATTENZIONE: NON SI APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI!)**
- 10) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

IL LIMITE DEI 10.000 E LA SOGLIA DEI 40.000

CODICE CONTRATTI PUBBLICI 50/2016



AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 129/2018



AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A 10.000 EURO O AL MAGGIORE IMPORTO STABILITO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PARERE DI ANP

NON SI RAVVISA ALCUN CONFLITTO TRA I DUE DISPOSITIVI, IN QUANTO IL CODICE STABILISCE LA SOGLIA DEI 40.000 COME OPPORTUNITÀ E NON COME OBBLIGO

Definizione di appalto pubblico

«I CONTRATTI A TITOLO ONEROVO, STIPULATI PER ISCRITTO TRA UNA O PIÙ STAZIONI APPALTANTI E UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AVENTI PER OGGETTO L'ESECUZIONE DI LAVORI, LA FORNITURA DI PRODOTTI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI»

**LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SONO
«STAZIONI APPALTANTI»**

I CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI

**NON SONO DISCIPLINATI DAL
CODICE DEI CONTRATTI
NON SI TRATTA DI «GARE»**

NON SI APPLICA LA
LIMITAZIONE DEI 10.000 EURO
(O ALTRO IMPORTO FISSATO
DAL CDI)

**DISCIPLINATI DALL'ART. 7, C. 6
DEL D.LGS. 165/2001**

Vedi anche circ. Funzione
Pubblica n. 2/2008 con allegato
Regolamento

**IN VIA PRELIMINARE, VA VERIFICATO SE ESISTANO
ALL'INTERNO DELLA SCUOLE COMPETENZE E
DISPONIBILITÀ IDONEE A SODDISFARE L'ESIGENZA DEL
SERVIZIO**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEVE STABILIRE IL LIMITE
MASSIMO PER I COMPENSI CHE POSSONO ESSERE
EROGATI PER QUESTA TIPOLOGIA DI CONTRATTI
(vedi modello di delibera ANP)

**Cfr. art. 17, c. 1 del Codice (Esclusioni specifiche per contratti
di appalto e concessione di servizi), lettera g) esclusione dei
«contratti di lavoro»**

La Corte dei Conti sulla differenza tra contratto d'opera intellettuale e contratto di appalto



Contratto d'opera intellettuale



- **Carattere intellettuale della prestazione**
(«il prestatore d'opera si obbliga ad eseguire l'opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza l'assunzione del rischio che deriva da un'organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione»)

Contratto di appalto




- **Carattere imprenditoriale della prestazione**
(«l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore»)

LIMITI STABILITI PER CIASCUNA CATEGORIA DI APPALTO

ESECUZIONE DI LAVORI	
FINO A 10.000 (O AL MAGGIOR LIMITE FISSATO DAL CDI)	AFFIDAMENTO DIRETTO
PIÙ DI 10.000 (O DEL MAGGIOR LIMITE FISSATO DAL CDI) MA INFERIORE A 150.000-200.000	PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (CONSULTAZIONE ALMENO 10 3 OPERATORI – FINO AL 31/12/2019 ALMENO 3 EX L. 145/2018)
PARI O SUPERIORE A 150.000 E INFERIORE A 1.000.000	PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (CONSULTAZIONE ALMENO 15 OPERATORI)
ACQUISTO DI BENI	
FINO A 10.000 O AL MAGGIOR LIMITE FISSATO DAL CDI	AFFIDAMENTO DIRETTO
PIÙ DI 10.000 (O DEL MAGGIOR LIMITE FISSATO DAL CDI) MA INFERIORE A 144.000	PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (CONSULTAZIONE ALMENO 5 OPERATORI)
PRESTAZIONE DI SERVIZI	
FINO A 10.000 (O AL MAGGIOR LIMITE FISSATO DAL CDI)	AFFIDAMENTO DIRETTO
PIU' DI 10.000 (O DEL MAGGIOR LIMITE FISSATO DAL CDI) MA INFERIORE A 144.000	PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (CONSULTAZIONE ALMENO 5 OPERATORI)

Le soglie comunitarie per il 2018-2019

IMPORTI IN EURO	TIPOLOGIA APPALTO
5.548.000	LAVORI E CONCESSIONI
750.000	APPALTI DI SERVIZI SOCIALI
144.000	APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI



**AL DI SOTTO DI TALI SOGLIE, SI POSSONO EVITARE PROCEDURE
COMPLESSE (APERTE E RISTRETTE) CHE PREVEDONO LA PUBBLICAZIONE DI
BANDI E COMPLESSE PROCEDURE DI PUBBLICITA'**

NO
frazionamenti
artificiosi

GLI STRUMENTI DELL' ATTIVITÀ NEGOZIALE

QUALSIASI PROCEDURA SI ADOTTI, VANNO RISPETTATI I CRITERI GENERALI STABILITI DALL'ART. 30 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



ECONOMICITÀ, EFFICACIA,
TRASPARENZA,
PROPORZIONALITÀ,
PUBBLICITÀ, LIBERA
CONCORRENZA, NON
DISCRIMINAZIONE

CONVENZIONI CONSIP
MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO

PRINCIPALI PROCEDURE STABILITE DAL CODICE

PROCEDURA ORDINARIA (PRINCIPALI TIPOLOGIE)

PROCEDURA APERTA (ART. 60)

- Ogni OE può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara

PROCEDURA RISTRETTA (ART. 61)

- Ogni OE può chiedere di partecipare
- Possono presentare un'offerta solo gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice

Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici)

LE PROCEDURE STABILITE DAL CODICE

PROCEDURA SEMPLIFICATA

AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 36, lettera a

- Per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro (tenendo anche conto dell'art. 45 del D.I. 129/2018)

PROCEDURA NEGOZIATA
Art. 36, lettera b

- Per acquisti di importo pari o superiore a 40.000 euro **previa consultazione**, ove esistenti, di **almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi**

Si tratta di procedure più snelle e semplificate rispetto alle procedure ordinarie previste dal Codice per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

SONO LE PIÙ COMUNI NELLE SCUOLE

TIPOLOGIE DI PROCEDURA DI MAGGIORE INTERESSE PER LE SCUOLE (1)

Tipologia di procedura	Modalità e strumenti	Codice D.lgs. 50/2016
Affidamento diretto (lavori, forniture, servizi fino a 10.000 € o fino all'importo – minore di 40.000 € – definito con delibera CDI)	<p>Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (verificando assenza di apposita convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., o discostandosene con provvedimento motivato)</p> <p>Basta unica determinazione che includa affidamento</p>	Art. 36 comma 2 lett. a
Procedura negoziata previa consultazione – Lavori (da € 40.000,00 fino ad € 149.999,99 199.999,99) e Servizi-Forniture (da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria)	<p>Consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato (preavviso informativo, ovvero pubblicazione di elementi essenziali dell'oggetto di gara) o tramite selezione da elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p>	Art. 36 comma 2 lett. b

TIPOLOGIE DI PROCEDURA DI MAGGIORE INTERESSE PER LE SCUOLE (2)

Tipologia di procedura	Modalità e strumenti	Codice D.lgs. 50/2016
Procedura aperta	Qualsiasi operatore economico presenta un'offerta	Art. 60
Procedura ristretta	Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara (Avviso +30gg+Individuazione+Invito e ricezione offerte)	Art. 61
Procedura competitiva con negoziazione	Qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa	Art. 62
Procedura negoziata SENZA BANDO	<p>DA NON CONFONDERE CON LE PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI ALL'ART. 36, LETTERA B)</p> <p>PUO' ESSERE UTILIZZATA SOLO IN CASI ECCEZIONALI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE</p>	Art. 63

Procedure di affidamento in forma associata

le Istituzioni Scolastiche possono:

- espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di **reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti** (*la gara viene espletata dal capofila fino all'aggiudicazione, i singoli contratti sono poi stipulati da ciascuna scuola*)
- espletare procedure di affidamento in via autonoma

per:

- incrementare l'interesse degli operatori economici del settore nei confronti della procedura
- ridurre la spesa in ragione delle economie di scala
- perseguire una maggiore efficienza

ALCUNI PRINCIPI DEI CONTRATTI DI APPALTO PER LE SCUOLE

N.B. Il contratto assicurativo non rientra nella categoria dei contratti aleatori vietati, in quanto il fattore di incertezza non riguarda la scuola!

- **divieto di stipulare contratti aleatori e speculativi (Dl 129/18)**
- **divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni del personale in servizio nella scuola**
- **obbligo di rispetto delle Linee Guida e degli schemi di gara predisposti dal MIUR per particolari procedure** (es. contratti assicurativi), se non per circostanze particolari da motivare nella determinazione a contrarre (art. 43, cc. 7 e 8 del D.l. 129/2018)

LA FASE DI PROGRAMMAZIONE

La PRIMA FASE di qualsiasi procedura negoziale consiste nell'atto di
PROGRAMMAZIONE

Tale momento risulta strategico per una corretta individuazione
delle effettive necessità dell'Istituzione scolastica e per la migliore
OTTIMIZZAZIONE delle risorse disponibili.

**Art. 21 Codice
Contratti Pubblici**

Piano biennale per gli acquisti di beni e servizi (+40.000 euro)

**Piano triennale dei lavori (per immobili di proprietà delle Istituzioni
scolastiche)**

IL PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (≥ 40.000)

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADOTTANO, IN MERITO AD ACQUISTI UNITARI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO, IL PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

TALE PROGRAMMA VIENE APPROVATO IN COERENZA CON IL BILANCIO E DEVE ESSERE PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA IN «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE», NONCHÉ SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'OSSEERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.lgs. 50/2016, art. 21, c. 7)

FASI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

- 1. PROGRAMMAZIONE**
- 2. PROGETTAZIONE**
- 3. AFFIDAMENTO**
- 4. ESECUZIONE**

(sono distinti procedimenti amministrativi) → **RETTE DAL DIRITTO AMMINISTRATIVO** (es. OBBLIGO DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ, L.241/1990)

IL CONTRATTO D'APPALTO (STIPULAZIONE, ESECUZIONE E VERIFICA)
→ È RETTO TENDENZIALMENTE DAL DIRITTO PRIVATO

IL RICORSO ALLA CONSIP

ART. 43, C. 9 E ART. 46
REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE RISULTA OBBLIGATORIO PER:

- 1. CATEGORIE MERCEOLOGICHE PARTICOLARI** (UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE, GAS, ECC.) PREVISTE DALL'ART. 1, C.7 DEL DECRETO LEGGE 95/2012
- 2. IN PRESENZA DI CONVENZIONI CONSIP** (FATTO SALVO IL CASO DI OFFERTE PIU' CONVENIENTI DELLE CONVENZIONI STESSE, A PARITA' DI LIVELLO QUALITATIVO- deroga motivata sulle caratteristiche del bene o sulla eccessiva ampiezza dei lotti)

NB: OBBLIGATORIO INCLUDERE, NEL CONTRATTO DI APPALTO ALTERNATIVO A CONSIP, UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA NEL CASO SOPRAVVENGA UNA CONVENZIONE DI MAGGIORE CONVENIENZA PER GLI STESSI BENI E/O SERVIZI

- 3. PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA**

L'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni CONSIP attive va autorizzato dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento che va trasmesso alla Corte dei Conti (L. 208/2015, art. 1, comma 510)

CONSIP E MEPA

CONSIP

- È una società per azioni del MEF. Opera come centrale di committenza nazionale, realizzando il **Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA**
- Sulla base di specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento

Mepa

- Strumento per appalti telematici gestito da Consip S.p.a.
- All'interno del MePA i fornitori che si abilitano offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni attraverso CATALOGHI STRUTTURATI
- Le Amministrazioni possono comprare direttamente on line, tramite acquisti diretti, o ricorrere a delle vere e proprie mini-gare

Modifiche introdotte dal DL 32/2019

Il comma 6 bis art. 36 D.Lgs. 50/2016 è sostituito dai seguenti:

((6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, **il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici.** Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.))

((6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, **la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.**))

TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.



Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
	<i>Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga precedente</i>	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".
Beni e servizi informatici e di connettività	<i>Pari o superiore alla soglia comunitaria</i>	<p>Obbligo di ricorso a Convenzioni Consip^v.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP.</p> <p>Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xvi}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xvii}</p>	<p>Obbligo di ricorso esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xviii}</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.</p> <p>Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xix}</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xvi}</p>	<p>Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xvi}.</p> <p>Per gli ulteriori odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA^{xvi}</p>	

<http://www.consip.it/sites/consip.it/files/tabella%20obblighifacolt%C3%A02.pdf>

TIPOLOGIE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO INFERIORI A 40.000 EURO

IL PARERE DI ANP
È bene consultare comunque listini di mercato o richiedere 2/3 preventivi

AFFIDAMENTO DIRETTO

(FINO A 10.000 EURO, ELEVABILE FINO A 40.000 EURO CON DELIBERA DEL CDI)

Eventuale richiesta preventivi

ATTO UNICO

STIPULA DEL CONTRATTO

Consultazione di mercato

Decreto di avvio/aggiudicazione

TIPOLOGIE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO TRA 40.000 E 144.000 EURO



INDAGINE DI MERCATO E CONSULTAZIONE

Consultazioni preliminari (art. 66)

- È una sorta di **PREFASE DI GARA**
- Dialogo con gli operatori economici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato al quale si rivolge l'appalto **prima dell'indizione di una procedura di affidamento**

Indagine di mercato (art. 36)

- È funzionale alla **individuazione di operatori economici** cui affidare servizi/forniture di valore pari o superiore a 40mila euro e inferiore alle soglie comunitarie

Consiglio di Stato:

Mentre le “consultazioni preliminari di mercato” sono uno **strumento solo facoltativo**, e come tale viene suggerito nelle linee guida, “l’indagine di mercato” è **doverosa** nei casi di procedure negoziate senza bando, come si evince dallo stesso art. 63, c. 5, e dall’art. 36, c. 2, lett. b) e c), **per le procedure negoziate senza bando sotto soglia**

CONSULTAZIONI PRELIMINARI (ART. 66)

**LE CONSULTAZIONI PRELIMINARI
PREVISTE DALL'ART. 66
RAPPRESENTANO
UNO STRUMENTO CHE PERMETTE
ALLE STAZIONI APPALTANTI DI
ACQUISIRE INFORMAZIONI
TECHICHE ED OPERATIVE PRIMA
DI AVVIARE LA PROCEDURA DI
APPALTO**

Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza (D.lgs. 50/2016, art. 66).

LA PROCEDURA DI GARA

FASI

- 1. DETERMINA A CONTRARRE**
- 2. ISTRUTTORIA**
- 3. DECISIONE AGGIUDICAZIONE**
- 4. INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA
(COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE)**

**N.B. LEGGE 241/1990
E LINEE GUIDA ANAC**

SUDDIVISIONE IN LOTTI: OBBLIGATORIA!

OVE LA TIPOLOGIA DELL'APPALTO LO CONSENTA, È OBBLIGATORIO RICORRERE ALLA STRUTTURA IN LOTTI PER FAVORIRE LA PICCOLA IMPRESA

N.B. CIASCUN LOTTO RICHIEDE UN CIG, MA PER STABILIRE LA TIPOLOGIA DI GARA SI FA RIFERIMENTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA (LOTTO1+LOTTO2+LOTTO3, ECC.)

Tuttavia....

«È FATTO DIVIETO ALLE STAZIONI APPALTANTI DI SUDDIVIDERE IN LOTTI AL SOLO FINE DI AGGIUDICARE TRAMITE L'AGGREGAZIONE ARTIFICIOSA DEGLI APPALTI»

IL CONSIGLIO DI STATO SULLA SUDDIVISIONE IN LOTTI: LA DEROGA MOTIVATA




(Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 3 aprile 2018 n. 2044)

«L'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 ha mantenuto il principio della suddivisione in lotti, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche; tuttavia, nel nuovo regime, il principio non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo periodo afferma che **“le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139”**.

Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità».

L' AVVIO DELLA GARA




DECRETO O DETERMINAZIONE A CONTRARRE

MANIFESTA LA VOLONTÀ DELLA SCUOLA DI AGGIUDICARE IL CONTRATTO,
INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI ESSENZIALI, I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI E DELLE OFFERTE

- 1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO COME INDICATO NEL PIANO DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NONCHE' DI ESECUZIONE DI LAVORI E NEL PROGRAMMA ANNUALE**
- 2. INDIVUAZIONE PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA O ALTRO)**
- 3. DEFINIZIONE NUMERO OPERATORI DA INVITARE E CRITERI CON CUI INDIVIDUALRI**
- 4. INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO CON CUI SARÀ SELEZIONATA LA MIGLIORE OFFERTA**

L' AVVIO DELLA GARA



NOTA BENE!

NEL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO (FINO A 10.000 EURO O, SE PREVISTO DAL CDI, FINO AL MAGGIOR LIMITE COMUNQUE AL DI SOTTO DEI 40.000) SI PUO' PROCEDERE CON UNA UNICA DETERMINA A CONTRARRE CHE CONTENGA ANCHE L'AGGIUDICAZIONE

(ART. 32 C. 2 E ART. 36 C. 2, LETTERA A DEL CODICE DEI CONTRATTI)

LA DETERMINA A CONTRARRE DEVE INCLUDERE IN FORMA SEMPLIFICATA: L'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, L'IMPORTO, IL FORNITORE, LE RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE, IL POSSESSO DA PARTE SUA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, NONCHÈ IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI QUALORA SIANO STATI RICHIESTI

I COMPITI DEL RUP

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

- Effettuare la progettazione prevista
- Provvedere alla registrazione su SIMoG (Sistema informativo per il monitoraggio delle gare) dell'ANAC e alla acquisizione del CIG
- Individuare le imprese da invitare, applicando i criteri dichiarati nella determinazione di avvio
- Assegnare un termine non inferiore a 10 giorni o più per la presentazione dell'offerta
- Curare l'apertura dei plichi in seduta pubblica
- Acquisire e conservare tutti gli atti e i verbali
- Comunicare in seduta pubblica i punteggi assegnati alle offerte tecniche (per il criterio rapporto qualità/prezzo), quindi aprire le buste contenenti le offerte economiche
- Curare la definizione della graduatoria delle offerte e l'individuazione del primo in graduatoria
- Verificare le offerte «anormalmente basse»
- Verificare il possesso dei requisiti, almeno del 1^o in graduatoria
- Produrre l'atto di aggiudicazione provvisoria e concludere l'istruttoria, **formulando una proposta motivata al Dirigente Scolastico**

Un Responsabile UNICO del Procedimento

Il RUP presiede alle quattro fasi:

- 1) Programmazione
- 2) Progettazione
- 3) Affidamento
- 4) Esecuzione

Deriva dalla **L. 241/1990** che ha istituito la figura del **Responsabile del Procedimento Amministrativo**, ma che prevede al contempo **UNA** figura per **CIASCUNA** fase del procedimento stesso (da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica)



Il **Codice dei Contratti Pubblici** stabilisce il **principio di unicità** di ciascun *“intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico”*, precisando che il responsabile debba essere **unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione**

Non è possibile rifiutare il ruolo di RUP

Oltre ad essere indicato nel decreto di avvio, il RUP deve essere formalmente nominato con atto (privatistico) del Dirigente Scolastico

**La nomina non può essere rifiutata, Art. 31, c. 1:
«L'UFFICIO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO È
OBBLIGATORIO E NON PUO' ESSERE RIFIUTATO»**

N.B.: Per i lavori e per i servizi di ingegneria/architettura deve essere un tecnico (laureato e abilitato). Se non è presente tale figura professionale, il compito del RUP va attribuito al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare

RISCHI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Le Stazioni appaltanti devono evitare l'intervento in una procedura di persone che hanno verso di essa un interesse finanziario, economico o altro

La mancata astensione costituisce illecito disciplinare (quindi astenersi è un obbligo, non un semplice onere)

Costituisce situazione di conflitto di interesse quella di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013

«Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale....[...].

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

LA DETERMINA A CONTRARRE

LA EMANA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DEVE CONTENERE (ALMENO):

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
- l'eventuale svolgimento di indagini di mercato
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- le principali condizioni contrattuali

L'INVITO 1

L'Istituzione scolastica **invita** contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta

- a) oggetto della prestazione e importo complessivo stimato;
- b) requisiti generali richiesti
- c) termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) criterio di aggiudicazione prescelto (motivazione in caso di criterio del «minor prezzo»; elementi di valutazione e ponderazione in caso di criterio «qualità/prezzo»)
- f) misura delle penali
- g) modalità di pagamento
- h) eventuale richiesta di garanzie

L'INVITO 2

- i) nominativo del RUP
- j) in caso di «criterio del minor prezzo», la volontà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (opzione non esercitabile se le offerte ammesse sono inferiori a dieci)
- k) ...esplicitazione del taglio delle ali...
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea

Consiste in un'autodichiarazione aggiornata che sostituisce i certificati

Fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante

Dal 18 aprile 2018 (Art. 85 del Codice) è fornito esclusivamente in forma elettronica



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

REGOLA

- **OBBLIGATORIO ADOTTARLO NEI CONFRONTI DEGLI AGGIUDICATARI E DEGLI INVITATI** (CORRETTIVO 2017 DEL CODICE APPALTI)
- SI APPLICA ALLE PROCEDURE RIENTRANTI NEL **MEDESIMO SETTORE MERCEOLOGICO** DELLA PRECEDENTE PROCEDURA
- SONO DA EVITARE TUTTE LE FORME DI AGGIRAMENTO (ARBITRARII FRAZIONAMENTI, ALTERNANZA SEQUENZIALE, ECC.)

ECCEZIONE

LE LINEE GUIDA ANAC DISPONGONO COME VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE LA POSSIBILITA' DI REINVITARE IL PRECEDENTE AFFIDATARIO. TALE ECCEZIONALITA' VA MOTIVATA SULLA BASE DI:

1. ASSENZA DI ALTERNATIVA SUL MERCATO
2. GRADO DI SODDISFAZIONE MATURATO NEL PRECEDENTE CONTRATTO
3. AFFIDABILITA' DELL'OPERATORE E IDONEITA' A FORNIRE SERVIZI/BENI COERENTI CON IL LIVELLO ECONOMICO E QUALITATIVO ATTESO

NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE
ORDINARIE E COMUNQUE APERTE
AL MERCATO



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Negli affidamenti di **importo inferiore a 1.000 euro**, è consentito **derogare al principio di rotazione**, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente (Cfr. Linee Guida ANAC n. 4)



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

- Non si applica nelle procedure ordinarie aperta (art. 60) e ristretta (art. 61)
- Non si applica con la procedura negoziata semplificata con indagine di mercato (art. 36 c. 2 lett. b)
 - in questi casi tutti gli OE sono invitati a presentare manifestazione di interesse, dunque **non c'è compressione della concorrenza**
- **Si applica in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata semplificata con invito da elenchi di OE**
 - gli elenchi permanenti vanno periodicamente aggiornati con gli OE che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti, suddivisi per fasce di importi e settori merceologici

PRINCIPIO DI ROTAZIONE: SENTENZE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

- T.A.R. SARDEGNA – Sezione I –
Sentenza n. 493/2018
- T.A.R. CAMPANIA (SA) – Sezione I –
Sentenza n. 1574/2018 e 93/2018

La manifestazione di interesse e l'invito a tutti i partecipanti o la selezione degli OO.EE. da invitare a presentare offerta mediante sorteggio rende inapplicabile il principio di rotazione

TAR SARDEGNA – Sezione prima – Sentenza 22/05/2018, n. 493



«Quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, **l'esclusione del c.d. gestore uscente non può tradursi in una irragionevole limitazione della concorrenza.**

Allorquando, proprio all'esito di una apertura totale al mercato, la stazione appaltante si trovi con un numero esiguo di soggetti interessati, come nel caso di specie, **l'esclusione del gestore uscente non è una scelta automatica e obbligata come vorrebbe la ricorrente».**

TAR CAMPANIA (SA) – Sezione prima – Sentenza 17/10/2018, n° 1574



«Risulta [...] ormai pacifico in giurisprudenza che **il principio di rotazione** debba considerarsi servente e strumentale rispetto a tale principio di concorrenza e **non possa risolversi in un ostacolo ad esso**, con la conseguenza che, dunque, **il precedente aggiudicatario che abbia ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un'estensione della platea degli offerenti**»

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (art.95, c.2)

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

REGOLA
ECCEZIONE
per i sotto soglia
questa è la regola
(in virtù del DL
n.32/2019)

NOVITÀ

miglior rapporto
qualità/prezzo

- ~~PER IL PUNTEGGIO ECONOMICO SI DEVE STABILIRE UN TETTO MASSIMO CHE NON SUPERI IL 30% (PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32))~~

minor prezzo

- Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni vengono definite dal mercato (prezzo non soggetto a migliore offerta)
- Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro
- Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000, caratterizzati da ELEVATA RIPETITIVITÀ (ESCLUSI QUELLI DI TIPO INNOVATIVO/TECNOLOGICO)

minor costo

- Comparazione costo/efficacia da valutare ex art. 96

Modifiche introdotte dal DL 32/2019

Dopo il comma 9 dell'art.36 del D Lgs.50/2016 è aggiunto:

((9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3,
le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei
contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del
minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.))

NB: si tratta di acquisiti sotto soglia

Modifiche introdotte dal DL 32/2019

Commi 3 art. 95 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019

3. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di **ristorazione** ospedaliera, assistenziale e **scolastica**, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- c) **((b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.)**

Modifiche introdotte dal DL 32/2019

Commi 4 art. 95 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32));

[si riporta la versione abrogata a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8]

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; (valido solo sopra soglia, in virtù del comma 9-bis dell'art. 36 per il quale i sotto soglia si affidano col criterio del minor prezzo)

c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32)).

[si riporta la versione abrogata c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo]

LA RICEZIONE «TELEMATICA» DELLE OFFERTE

**NO ALLA
PEC?**

Non garantisce la
segretezza delle
offerte

«A DECORRERE DAL 19.10.2018 LE COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI DI INFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SVOLTE DALLE STAZIONI APPALTANTI SONO ESEGUITI UTILIZZANDO MEZZI ELETTRONICI» (ART. 40, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016)

IL RICORSO A PROCEDURE TELEMATICHE PUÒ ESSERE OVVIATO, PER LE STAZIONI APPALTANTI CHE NE SIANO SPROVVISTE, ATTRAVERSO CONSEGNA DI SUPPORTO DIGITALE (USB O DISCO) ALL'INTERNO DI UNA BUSTA DI CARTA SIGILLATA

LA COMMISSIONE DI GARA

ART. 77 DEL CODICE

VIENE NOMINATA NELLE PROCEDURE OVE SI ADOTTI IL CRITERIO DELL'AGGIUDICAZIONE ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CON CRITERIO QUALITÀ/PREZZO (NEGLI ALTRI CASI, È IL RUP A PROCEDERE)

DAL **15 luglio 2019** I COMMISSARI DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI DALL' **ALBO ANAC DEI COMMISSARI**



PER PROCEDURE NON COMPLESSE, SARÀ POSSIBILE SCEGLIERE ALCUNI MEMBRI ALL'INTERNO DELLA STESSA STAZIONE APPALTANTE

L'ART. 77 CONTEMPRA ESPRESSAMENTE L'**IPOTESI DI NOMINA DEL RUP COME MEMBRO DELLE COMMISSIONI** (Cfr. CdS, 23/03/2015, n. 1565)
(non conviene che ne faccia parte il dirigente)


LA COMMISSIONE DI GARA

VA NOMINATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

MEMBRI IN NUMERO DISPARI, MAX 5 MEMBRI+SEGRETARIO (che non vota)

NELLE SCUOLE DI NORMA È COMPOSTA DA DIPENDENTI IN SERVIZIO ADEGUATAMENTE QUALIFICATI

Assolutamente **illegittimo** far svolgere tale funzione alla Giunta Esecutiva o altri OO.CC.



Le Istituzioni possono adottare un proprio regolamento per la nomina delle commissioni

LA COMMISSIONE DI GARA

- a) **determina di nomina**, successiva alla data di presentazione delle offerte, con individuazione presidente e segretario
- b) **dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità** (condanne, conflitto di interessi anche indiretto...) rilasciata da ciascun membro
- c) **richiesta a ciascun membro del certificato del casellario giudiziale (Linee guida ANAC n. 5)**

Vedi modelli ANP



in caso di rinnovo per annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è **riconvocata la medesima commissione**, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa

Per la **verifica dei reati e delle condizioni documentate dal casellario giudiziale**, cfr. **Linee guida ANAC, n. 5** (tra gli altri: delitti contro la pubblicazione amministrazione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; porto, trasporto e detenzione di armi con detenzione superiore ad un anno, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio ecc.)

LA COMMISSIONE DI GARA: MEMBRI SUPPLEMENTI

“[...] non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e [...] tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni”
(Cons. Stato Sez. III, 25/2/2013, n. 1169)

In caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti

Tale nomina può avvenire sin dall'inizio, oppure in itinere, al verificarsi dell'impedimento

APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE

1

apertura e valutazione della
documentazione amministrativa (Busta A)

2

valutazione delle **offerte tecniche** (Busta B)
ed economiche (Busta C)

3

subprocedimento di verifica delle **offerte**
anormalmente basse

Apertura ed esame delle offerte

- Nella **prima seduta pubblica** si procede all'apertura delle buste A (documentazione amministrativa) e alla valutazione della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti richiesti (DURC, bilanci, ...)
- Sempre in seduta pubblica aprono le buste con le offerte tecniche (B), la cui valutazione si effettua in sede riservata (ovviamente la documentazione in entrambi i casi non si fa leggere a chi presenzia alla seduta pubblica)
- Nella successiva **seduta** pubblica si dà lettura delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche e si aprono le buste C (offerta economica) si dà lettura delle offerte e, se possibile, si crea subito la graduatoria
- La **proposta di aggiudicazione provvisoria** così definita deve essere **confermata** mediante il controllo di eventuali anomalie (all'OE titolare di offerta anomala si chiede di produrre chiarimento entro 10 gg, se non fornito si esclude, altrimenti si valuta)

Modifiche introdotte dal DL 32/2019

Versione attuale del comma 5 art. 36 D.Lgs. 50/2016

((5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrono motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.))

Ovviamente ha senso in caso di adozione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (in cui c'è offerta tecnica)

VERBALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE PUBBLICHE

SVOLGIMENTO

La prima seduta pubblica si svolge nella **data dichiarata nel disciplinare di gara** (salvo variazioni da comunicare agli OE)

Le sedute successive vengono **comunicate via PEC** o tramite avviso pubblico con almeno 2 gg. di preavviso

TUTTI I COMMISSARI DEVONO ESSERE PRESENTI

VERBALIZZAZIONE

Il Segretario verbalizza ogni seduta, pubblica o riservata, precisando le varie operazioni

Si deve attestare **il contenuto della volontà collegiale**, con facoltà di sintesi («la mancata e pedissequa indicazione [...] di ogni operazione non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziente della procedura» CFR. TAR Abruzzo, L'Aquila, sez.I, sentenza 2 gennaio 2017, n. 2)

La giurisprudenza precisa che non deve necessariamente essere contestuale ma tempestiva per non disperdere «elementi informativi» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1/09/2014, n. 4449)

Offerte irregolari o inammissibili

Sono considerate **IRREGOLARI** (art. 59 cod.) le offerte che:

- non rispettano i documenti di gara
- sono ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara
- l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse

Sono considerate **INAMMISSIBILI** (art. 59 cod.) le offerte :

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi
- che non hanno la qualificazione necessaria
- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara

ATTENZIONE: Art. 97 modificato
dal DL 32/2019 per il caso di criterio
del prezzo più basso

OFFERTE «ANORMALMENTE BASSE»

SPETTA ALLA STAZIONE APPALTANTE RILEVARE L'ANOMALIA
(potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità – parere Avcp 213/2008)

Nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sono giudicate anomale le offerte **che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara.**

Pertanto, è anomala l'offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all'offerta economica in virtù di un ribasso consistente (punteggio $\geq 4/5$ del totale in entrambi)

«un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando che, al contempo, suscita il **sospetto** della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto» (ANAC)

OFFERTE
ANORMALMENTE
BASSE



Si richiedono ai concorrenti spiegazioni sul prezzo proposto nelle offerte

Le Istituzioni Scolastiche escludono l'offerta anormalmente bassa qualora la prova fornita (entro 10 gg dalla richiesta) non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi proposti

PRESENTAZIONE DI PIÙ OFFERTE DA PARTE DELLO STESSO OE



TAR LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA – SENTENZA 11/05/2018

«la stazione appaltante **non ha la possibilità di “scegliere” quale delle due offerte ammettere in gara**, specie in relazione alle possibili premissioni della posizione in graduatoria dei controinteressati a seconda della “scelta” dell’una o dell’altra offerta riconducibile al medesimo concorrente: **la violazione del divieto deve necessariamente comportare l’esclusione di chi l’abbia violato**»

D.lgs. n. 50/2016,
Art. 32, comma 4

*Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione*

VERIFICA DEI REQUISITI E «STAND STILL»

REQUISITI

IL CODICE PREVEDE SEMPLIFICAZIONI
IMPORTANTI IN TEMA DI VERIFICA DEI REQUISITI

«IN CASO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, LA
VERIFICA DEI REQUISITI AVVIENE
SULL'AGGIUDICATARIO. LA STAZIONE
APPALTANTE PUÒ ESTENDERE LE VERIFICHE AGLI
ALTRI PARTECIPANTI.

I REQUISITI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO-
PROFESSIONALI DEVONO ESSERE VERIFICATI SE
RICHIEDI NELLA LETTERA DI INVITO»

STAND STILL

NON SI APPLICA LA CLAUSOLA DI STAND STILL
SOTTO SOGLIA

RISULTA TUTTAVIA OPPORTUNO ATTENDERE I
CANONICI 35 GIORNI PRIMA DI STIPULARE IL
VERO E PROPRIO CONTRATTO DI APPALTO PER
PREVENIRE IL CONTENZIOSO (il termine per
proporre ricorso al TAR è 30 giorni perentori)

Controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria

Linee Guida
ANAC n. 4

«Dimostrazione di **livelli minimi di fatturato globale**, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie» (Linee guida ANAC, n. 4)

Esempi di ulteriore documentazione:

- **idonee dichiarazioni bancarie** o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali
- **presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio**, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico

Controlli sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali

Linee Guida
ANAC n° 4

«Attestazione di **esperienze maturate** nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, **nell'anno precedente o in altro intervallo temporale** ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico» (Linee guida ANAC, n. 4).

Esempi di ulteriore documentazione:

- **indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici**, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico
- **descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità**

Le verifiche sui requisiti (LG ANAC 4)

- L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro contempla modalità diversificate di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
- **L'ANAC raccomanda che le stazioni appaltanti si dotino di un Regolamento per disciplinare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici ex DPR 445/2000 ai fini dell'affidamento diretto da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati**

Le tre fasce di controllo (affid. diretto)

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a **5.000,00 euro**, le verifiche si effettuano su:

- Casellario ANAC
- DURC
- Sussistenza requisiti speciali

Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

Le tre fasce di controllo (affid. diretti)

Per lavori, servizi e forniture di importo **superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro**, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico secondo il modello DGUE

- Casellario ANAC
- Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4)
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4)
- Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5, lett.b)
- Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

Le tre fasce di controllo

Per valori sopra i **20 mila euro** si procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge 190/2012 – prevenzione e repressione illegalità nella PA)

(Elenco presso le prefetture delle imprese non soggette a infiltrazione mafiosa)

La fase decisoria ovvero l'aggiudicazione definitiva (non provvisoria!)

LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SONO ATTI DEL TUTTO SEPARATI

LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE NON DEVE AVERE ALCUNA PUBBLICITÀ

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (AGGIUD. PROVV.) (RUP)

- Il Dirigente se ne può discostare con provvedimento motivato

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (DIRIGENTE)

- Il Decreto di aggiudicazione deve essere effettuato con adeguata pubblicità sul sito web

«La proposta di aggiudicazione è **soggetta ad approvazione dell'organo competente** secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni..» (Art. 33, c.1, D.lgs. 50/2016).

 **MAI FAR SCEGLIERE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO L'AGGIUDICATARIO! (VIZIO DI INCOMPETENZA)**

L'AGGIUDICAZIONE

Art. 32 D.Lgs. 50/2016	Art. 11 D.Lgs. 163/2006
<p>5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.</p>	<p>5. La stazione appaltante, previa verifica della aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.</p>
<p>«Con l'entrata in vigore del nuovo codice, l'aggiudicazione provvisoria è stata sostituita dalla "proposta di aggiudicazione"[...]: non di meno, in prima approssimazione, si possono richiamare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull'atto di aggiudicazione provvisoria, cui si riferiva il previgente codice degli appalti» (TAR Milano, 18/04/2017, n. 900)</p>	<p>«L'aggiudicazione provvisoria, facendo nascere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non è individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo, per sua natura, un'efficacia destinata ad essere superata» (Consiglio di Stato, III, 5 ottobre 2016, n. 4107)</p>



TEMPI E SCADENZE DOPO LA FASE DECISORIA

ENTRO 5 GG. : COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DELLE EVENTUALI ESCLUSIONI DI ALCUNE OFFERTE, O ANCORA DELLA DECISIONE DI NON AGGIUDICARE

ENTRO 15 GG. : SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, COMUNICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE; CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELL'OFFERTA SELEZIONATA, NOME DELL'AGGIUDICATARIO AGLI OFFERENTI «AMMESSI» MA NON VINCITORI

È possibile **annullamento in autotutela** (art. 21-nonies legge 241/1990) prima della stipulazione del contratto.
Sottoscrizione contratto entro 60 giorni (o diverso termine fissato nel bando/invito) dall'efficacia (dopo i controlli ex art. 80) oltre il quale gli operatori sono svincolati.

ACCESSO AGLI ATTI

Disciplina generale (artt. 22 segg. della legge 241/1990)
Disciplina speciale (art. 53 del codice)

IL DIRITTO DI ACCESSO È DIFFERITO:

NELLE PROCEDURE APERTE

in relazione **all'elenco dei soggetti** che hanno presentato offerte, **fino alla scadenza del termine per la presentazione** delle medesime

NELLE PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZIATE E NELLE GARE INFORMALI

in relazione **all'elenco dei soggetti invitati** a presentare offerte o che hanno presentato offerte: **fino alla scadenza del termine per la presentazione** delle medesime

in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione

in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione (art. 53, c. 2)

Rilevanza penale della violazione di tale disciplina
(art. 326 cp) violazione del segreto d'ufficio

Modifiche introdotte dal DL 32/2019

Dopo il comma 2 dell'art.76 del D Lgs.50/2016 è aggiunto:

((2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 **è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.**))

D. Lgs. 82/2005 Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche **avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.** Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

Criteri di selezione degli OE

I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) I requisiti di idoneità professionale**
- b) La capacità economica e finanziaria**
- c) Le capacità tecniche e professionali**

I criteri devono essere **attinenti e proporzionati** all'oggetto del bando

Per servizi e forniture, le SA possono richiedere nel bando/invito:

- Fatturato minimo annuo (anche nel settore oggetto dell'appalto), in misura non superiore al doppio del valore della gara, con onere di motivazione
- Informazioni sui conti annuali e rapporto tra attività/passività
- Livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali

SOCCORSO ISTRUTTORIO (1)

Riguarda solo le carenze (essenziali e non) relative agli elementi formali

La regolarizzazione deve avvenire, **a pena di esclusione**, entro un termine assegnato dalla SA ma non superiore a 10 giorni

La regolarizzazione delle **carenze non essenziali** è priva di sanzione

La regolarizzazione delle **carenze essenziali** è sanzionata per un importo indicato nel bando/invito (da un minimo dell'uno per mille del valore della gara fino ad un massimo ora pari all'1% ma comunque entro **5.000 euro**)

Esemplificativamente, possono essere sanate:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali e del DGUE (documento di Gara Unico Europeo) **ma non le irregolarità afferenti all'offerta tecnico-economica**

SOCCORSO ISTRUTTORIO (2)

La carenza di **elementi sostanziali** comporta l'**esclusione dalla gara**:

- Mancanza di **firma** del legale rappresentante sulla domanda di partecipazione
- Carenza della documentazione tale da non consentire di individuarne il contenuto o il responsabile
- Mancata indicazione degli oneri di sicurezza (art. 95, c. 10)

LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Artt. 100 e ss. del codice

È POSSIBILE PROCEDERE ALLA STIPULA SOLTANTO DOPO L'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, OVVERO:

1. DOPO AVERE ACCERTATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO
2. ENTRO IL TERMINE DI 60 GG. (PENA DECADENZA DEL VINCOLO PER L'OE)

**UFFICIALE
ROGANTE?
(DSGA ...)**

Il contratto deve includere:
Oggetto; definizione delle modalità di esecuzione, cauzione fideiussoria pari al 10% (verificare i casi di obbligo), termini di pagamento e penali

Entro i 40.000 euro può essere stipulato tramite PEC o strumenti analoghi (Art. 32 del Codice)

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE**

STIPULATO IL CONTRATTO, IL DIRIGENTE
SCOLASTICO DEVE NOMINARE UN
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

**AL TERMINE
DELL'ESECUZIONE**

**CERTIFICATO DI COLLAUDO
(PER I LAVORI)**

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
(PER BENI E SERVIZI)**

Il Direttore Esecutivo può coincidere con il RUP, tranne che:
a) Nelle prestazioni superiori ai 500.000
b) Per interventi tecnologici complessi
Cfr. Linee Guida ANAC n. 5

LA CASSAZIONE: FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI



CASSAZIONE, SEZ. I - ordinanza 27 ottobre 2017 - Forma scritta dei contratti

«La forma scritta *ad substantiam* dei contratti della pubblica amministrazione [E' VOLTA A TUTELARE] gli interessi generali della collettività che soverchiano quelli dell'ente pubblico che è parte in causa, quale **strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A.**, a norma dell'art. 97 Costituzione.

[...] si spiega il rigore della giurisprudenza la quale richiede che **i contratti della P.A. [...] debbano essere stipulati mediante atti formali**, redatti per iscritto dall'organo rappresentativo esterno dell'ente pubblico, munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e dall'altro contraente»

OPZIONE DI PROROGA

LA PROROGA DEVE ESSERE:

- - relativa ai soli contratti **in corso di esecuzione**
- - **prevista** nel bando e nei documenti di gara
- - limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente

DIFFERENZA TRA PROROGA E RINNOVO

«Mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi **sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto**, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale»

(Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25)

È VIETATO IL TACITO
RINNOVO

Il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'ANAC HA PRECISATO CHE SI TRATTA DI UN FATTO ECCEZIONALE E CHE **NON PUÒ SUPERARE I SEI MESI** ([ANAC, delibera n. 384 del 17 aprile 2018](#)); Cfr. anche L. 62/2005, art. 23).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

FACOLTATIVA

- se il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
- se in corso d'opera sono state superate le soglie
- se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione

OBBLIGATORIA

- per falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
- per provvedimento definitivo di misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia o per sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice
- per ritardi dovuti a negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto

APPLICAZIONE DELLE PENALI

L'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante eventuali penali – **che devono essere previste negli atti di gara** – per il ritardato adempimento

Tali penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e **non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale**

Secondo i principi generali, le penali sono applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'appaltatore